Deliberazione n. 110/2025/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo referendario	Nunzio Mario Tritto, *relatore*
Primo referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello
Referendario	Maria Rosaria Pedaci
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata dal Presidente della Provincia di Foggia, assunta al protocollo della Sezione n. 3156 del 27.06.2025;

vista la disposizione recante protocollo interno n. 3187 dell'01.07.2025;

udito il relatore, Primo referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025, convocata con ordinanza n. 19/2025.

Premesso in

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - DEL-Reg.-SC_PUG - 0000110 - 21/07/2025 - 12:52

FATTO

Il Presidente della Provincia di Foggia, con nota prot. n. 36935 del 26.06.2025, ha preliminarmente rappresentato che «- *l'art. 4 della L.R. Puglia 7 novembre 2022, n. 26 ("Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali") individua nella Provincia la competenza per i procedimenti ivi individuati ed attribuisce una specifica funzione amministrativa concernente autorizzazioni, valutazioni e verifiche previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*

- l'art. 12 rubricato "Oneri Istruttori", della citata legge, stabilisce al comma 4: "I proventi degli oneri istruttori introitati ai sensi del presente articolo sono destinati a finanziare: omissis … e) il costo del personale per l'esercizio della funzione."

- l'esercizio di tale funzione comporta un incremento delle attività amministrative e, conseguentemente, un aumento dei carichi di lavoro per il personale assegnato al settore competente;

- in relazione a tali funzioni, gli Enti Locali possono incassare specifici oneri istruttori da parte dei soggetti richiedenti, ai sensi delle normative vigenti in materia, così come stabilito al comma 1 dell'art. 12 della citata Legge che stabilisce: "Qualunque soggetto, pubblico o privato, che presenta istanza per l'espletamento dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale è tenuto al versamento degli oneri istruttori."».

In seguito, è stato riferito di una (mancata) interlocuzione con la Regione Puglia; in particolare «- *con nota prot. n. 66349 del 11/12/2024, che si allega in copia, lo scrivente Settore ha inoltrato richiesta di interpello alla Regione Puglia per l'espressione del proprio parere riguardo la soluzione interpretativa al caso concreto sopra prospettato, segnatamente, all'articolo 12 comma 4 lettera "e" della Legge Regionale 7 novembre 2022, relativa all'utilizzo degli oneri istruttori introitati destinati a finanziare il costo del personale per l'esercizio della specifica funzione.*

- con successiva nota prot. n. 15145 del 19/03/2025, che si allega in copia, il Settore Ambiente di questo Ente ha inoltrato alla Regione Puglia una richiesta di sollecito alla nota in precedenza richiamata, dalla quale non è pervenuto alcun riscontro da parte dell'Amministrazione regionale».

E' stato pure aggiunto che «*In questa cornice si inquadra l'esigenza di chiarire, in primis, se tali oneri istruttori possano essere legittimamente utilizzati per finanziare, in tutto o in parte, il costo del personale assegnato alla funzione di cui sopra, anche eventualmente mediante rassegnazione di compensi accessori, ove previsti dalla contrattazione vigente.*

Inoltre, è opportuno in questa sede considerare che, all'attualità, sussistono dubbi interpretativi in merito alla possibilità di destinare entrate con vincolo di destinazione (come gli oneri istruttori) alla copertura di spese correnti di personale, alla luce dei principi contabili armonizzati (D. Lgs. 118/2011 e allegati) e delle pronunce della Corte dei Conti in materia di utilizzo di proventi per finalità connesse.

Si precisa, altresì, che, in caso di accoglimento dell'interrogativo, questa Amministrazione valuterà la possibilità di regolamentare internamente, con apposito regolamento dell'Ente, la ripartizione di una quota degli oneri istruttori tra il personale coinvolto nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo, in coerenza con la normativa contrattuale vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

In conclusione, il Presidente della Provincia di Foggia ha chiesto «*a Codesta On.le Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia, di voler esprimere un parere in ordine a:*

1. La possibilità di utilizzare le entrate derivanti dagli oneri istruttori, percepiti in relazione all'attività prevista dall'art. 12, comma 4, lett. e) della L.R. n. 26/2022, per finanziare il costo del personale assegnato allo svolgimento delle suddette funzioni, nel rispetto della normativa contabile e contrattuale vigente;

2. La possibilità per l'Ente di adottare un regolamento interno per disciplinare la ripartizione tra il personale coinvolto di una quota degli oneri istruttori, anche a titolo di incentivazione economica, e in particolare:

a) se tale possibilità è consentita e in quali limiti;

b) quali vincoli occorre rispettare in materia di trattamento accessorio e correlazione tra attività svolta e compenso;

c) se tale ripartizione debba avvenire nel rispetto delle previsioni del fondo per le risorse decentrate o se possa avvenire tramite forme diverse».

Considerato in

DIRITTO

1. Considerazioni preliminari

1.1. Preliminarmente all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia, è necessario verificarne l'ammissibilità, ovvero, la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (ossia della legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

1.2. In relazione ai predetti presupposti deve richiamarsi innanzitutto l'art. 7, comma 8 della legge 131 del 5 giugno 2003 e, altresì, i criteri elaborati da questa Corte dei conti con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, nonché con successive deliberazioni n. 5/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/2010 (Sezioni riunite in sede di controllo) e con deliberazioni n. 3/2014 e n. 11/2020.

1.3. E' stato infatti stabilito che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta formulata, devono contestualmente sussistere alcune condizioni:

- il quesito dev'essere formulato dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta (ossia Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni);
- la richiesta dev'essere sussumibile nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un "*ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*" (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/2006);
- la richiesta deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve interferire, neppure potenzialmente, con le altre funzioni riservate alla Corte dei conti, né presentare connessioni con le funzioni giurisdizionali e requirenti della medesima Corte o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile e/o amministrativa;
- il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e specifica del soggetto richiedente, deve avere quale precipua finalità quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta interpretazione di princìpi, norme ed istituti afferenti la contabilità pubblica; *a contrario*, non è possibile richiedere valutazioni su fattispecie o atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza (e discrezionalità) dell'Amministrazione; appare evidente, infatti, come sia

preclusa alla Corte dei conti un'ingerenza nell'attività amministrativo-gestionale posta in essere dall'ente, ciò in quanto tutte le funzioni svolte dalla medesima Corte si caratterizzano per il doveroso rispetto dei princìpi di legalità, competenza funzionale, terzietà ed indipendenza;

- la richiesta non è altresì ammissibile qualora, per la conseguente risoluzione della stessa, "*non si rinveng[a]no quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore*" (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 3/2014) o qualora la stessa si sostanzi in una richiesta di consulenza di portata generale, avente quale oggetto tutti gli ambiti dell'*agere* amministrativo (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 11/2020);
- il quesito deve poi collocarsi in una fase preventiva rispetto all'esecuzione da parte del soggetto richiedente di azioni e/o provvedimenti relativi alla questione oggetto di richiesta di parere, ossia deve avere carattere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere, non essendo ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

1.4. Secondo un principio ampiamente consolidato, infatti, la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia forma di co-amministrazione o di cogestione incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile; ne consegue che, coerentemente con gli ambiti di competenza assegnati alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, il parere viene reso con precipuo ed esclusivo riguardo agli aspetti rientranti nella materia della contabilità pubblica, prescindendo da

valutazioni su eventuali posizioni giuridiche soggettive interessate, unicamente avendo riguardo alle questioni di natura generale ed astratta, e non può essere interpretato quale intervento atto a validare eventuali determinazioni *in itinere*, ovvero già assunte o atti già adottati *ex post*, né scelte discrezionali dell'ente, che potrà al più trarre dal presente motivato avviso utili criteri di orientamento volti alla corretta applicazione delle norme che disciplinano i relativi aspetti contabili.

2. Ammissibilità soggettiva

2.1. Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere in esame deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Presidente della Provincia di Foggia, organo politico e di vertice, rappresentante legale della medesima Provincia. Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall'ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123 della Costituzione. Ciò, comunque, non inficia l'ammissibilità della richiesta atteso che la formulazione dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 non preclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ed anche alla luce del fatto che nella Regione Puglia il suddetto Consiglio delle autonomie locali non risulta concretamente operante.

3. Ammissibilità oggettiva

3.1. Sotto il profilo oggettivo, il Presidente della Provincia di Foggia ha sostanzialmente formulato due quesiti, ossia:

1) se sia possibile «*utilizzare le entrate derivanti dagli oneri istruttori, percepiti in relazione all'attività prevista dall'art. 12, comma 4, lett. e) della L.R. n. 26/2022, per finanziare il costo del personale assegnato allo svolgimento delle suddette funzioni, nel rispetto della normativa contabile e contrattuale vigente*»;

2) se sia possibile «*per l'Ente adottare un regolamento interno per disciplinare la ripartizione tra il personale coinvolto di una quota degli oneri istruttori, anche a titolo di incentivazione economica, e in particolare: a) se tale possibilità è consentita e in quali limiti; b) quali vincoli occorre rispettare in materia di trattamento accessorio e correlazione tra attività svolta e compenso; c) se tale ripartizione debba avvenire nel rispetto delle previsioni del fondo per le risorse decentrate o se possa avvenire tramite forme diverse*».

3.2. Con riguardo al primo dei quesiti formulati con la richiesta di parere in esame, il Collegio precisa che i risvolti contabili dell'utilizzo di "*entrate derivanti da oneri istruttori, percepiti in relazione all'attività prevista dall'art. 12, comma 4, lett. e) della L.R. n. 26/2022, per finanziare il costo del personale assegnato allo svolgimento delle suddette funzioni*" possono formare oggetto di chiarimenti nell'ambito della specifica funzione affidata a questa Corte dei conti ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131.

3.3. In effetti, la funzione consultiva svolta dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sarebbe "*senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche … in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*" (in tal senso, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/2010).

3.4. Alla luce di quanto sopra evidenziato, dal punto di vista oggettivo, il primo quesito si delinea pertanto ammissibile entro i limiti relativi all'interpretazione degli aspetti contabili della questione sollevata, mentre per le clausole della contrattazione collettiva, il Collegio richiama quanto già affermato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 5/2019 ossia che «*l'art. 46 del Testo unico [n. 165 del 2011], infatti, assegna all'ARAN, legale rappresentante delle Pubbliche amministrazioni, compiti di assistenza "ai fini dell'uniforme applicazione dei*

contratti collettivi", mentre l'art. 49 affida ad un'apposita procedura tra le parti (l'accordo di interpretazione autentica) la definizione consensuale del significato delle clausole controverse».

3.5. In relazione al secondo quesito – ossia se l'ente possa "*adottare un regolamento interno per disciplinare la ripartizione tra il personale coinvolto di una quota degli oneri istruttori*" e come sostanzialmente lo stesso debba disciplinare le varie fattispecie di riferimento –, lo stesso appare *ictu oculi* inammissibile in quanto avente quale origine (e *ratio*) la predisposizione di un provvedimento di competenza dell'ente, che si vorrebbe formare sulla base dei *dicta* del Collegio, in tal modo esplicitamente richiedendo a questa Sezione non di interpretare una norma di contabilità pubblica che presenti incertezze o problemi esegetici particolari, bensì di co-operare in un'attività di *drafting* amministrativo, sicuramente non consentita dalla normativa vigente.

3.6. In sintesi, quindi, risulta ammissibile dal punto di vista oggettivo – e verrà pertanto esaminato *infra* – il quesito relativo agli aspetti contabili della «*possibilità di utilizzare le entrate derivanti dagli oneri istruttori, percepiti in relazione all'attività prevista dall'art. 12, comma 4, lett. e) della L.R. n. 26/2022, per finanziare il costo del personale assegnato allo svolgimento delle suddette funzioni*» mentre il secondo quesito (relativo all'*an* e al *quomodo* del regolamento interno sulla ripartizione degli oneri istruttori tra il personale della Provincia di Foggia) è oggettivamente inammissibile.

4. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

4.1. *In primis* appare utile ricordare che, per l'utilizzo di risorse al fine dell'erogazione di incentivi al personale, secondo le regole generali (ossia gli articoli 2, comma 3 e 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che rispettivamente prevedono che «*L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi*» e che «*Il trattamento economico fondamentale ed accessorio …*

è definito dai contratti collettivi»), è sempre necessario il preventivo intervento regolativo della contrattazione integrativa (ciò pure secondo i costanti orientamenti interpretativi dell'A.R.A.N.).

4.2. Per quanto riguarda la Regione Puglia, le disposizioni di cui di cui all'art. 12, comma 4 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (recante "*Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*") prevedono che: "*I proventi degli oneri istruttori introitati ai sensi del presente articolo sono destinati a finanziare: a) le attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 10; b) le attività di vigilanza, monitoraggio e controllo ambientale circa l'ottemperanza alle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti previsti nella presente legge; c) le attività di formazione e aggiornamento del personale in materia ambientale; d) il potenziamento delle dotazioni strumentali e informatiche delle strutture amministrative; e) il costo del personale per l'esercizio della funzione*".

4.3. Nel caso in esame, pertanto, si è di fronte ad una entrata vincolata in quanto i proventi derivanti dalle attività di cui alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 vanno utilizzati per finanziare le n. 5 fattispecie di cui all'art. 12, comma 4 della medesima legge, come del resto appare chiaro dal tenore letterale della disposizione in oggetto, la quale pertanto non richiede ulteriori osservazioni sulla base del noto brocardo *in claris non fit interpretatio*.

4.4. Va comunque ricordato che, ai sensi dell'art. 195, commi 1 e 2 del T.U.E.L., le entrate vincolate possono essere utilizzate "*in termini di cassa … per il finanziamento di spese correnti … per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222*" previa "*deliberazione della giunta*" dell'ente.

4.5. Com'è stato giustamente rilevato, poi, l'utilizzo di entrate vincolate per spese diverse da quelle originarie è ammesso solo in presenza di obbligazioni esigibili e in mancanza di cassa libera, con l'obbligo di ricostituire la cassa vincolata

entro l'anno o entro il termine necessario per pagare le obbligazioni relative all'intervento originario (in tal senso, da ultimo, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 99/2025).

4.6. Per quanto concerne le spese del personale, va del resto ricordato pure che ai sensi dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., per quanto qui interessa, «*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* [in cui rientrano pure le Province], *non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*».

4.7. In effetti, come il Collegio ha già avuto modo di specificare con le deliberazioni n. 163/2022 e n. 124/2023, la norma di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 "*prevede che «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016*».

Com'è evidente, la disposizione ricordata fissa un limite alla consistenza massima dei fondi annualmente riservati al trattamento economico accessorio del personale, che non può superare l'importo-base del 2016 (in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 99/2018).

La costante giurisprudenza contabile ha sostenuto, inoltre, che nella determinazione della consistenza massima dei fondi in esame rientrano, ove non diversamente stabilito dalla legge, tutte le risorse stanziate in bilancio dagli enti e finalizzate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'origine delle maggiori risorse a tal fine destinate. Il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda tutti gli oneri accessori del personale e, pertanto, sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa sia le risorse poste direttamente a carico dei bilanci dei singoli enti (in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27/2019; Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 37/2021)".

4.8. Del resto, come pure ricordato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti sin dalla deliberazione n. 51/2011, ogni norma che preveda limitazioni circa il trattamento accessorio del personale pubblico è una "*disposizione di stretta interpretazione; sicché, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico*".

4.9. In effetti, anche secondo la Corte costituzionale, «*le limitazioni e decurtazioni imposte dalla normativa censurata trovano una incontroversa ratio nelle già evidenziate esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica*» sottolineando «*anche il settore sul quale le norme in oggetto hanno inciso, quello del lavoro nella pubblica amministrazione, che integra una delle più significative voci di spesa pubblica*» e che «*il*

contenimento del costo del lavoro pubblico entro i vincoli di bilancio costituisce uno degli obiettivi strutturali della relativa disciplina così come reso evidente dal tenore letterale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 165 del 2001» (sentenza n. 236 del 10 novembre 2017).

4.10. Per completezza si aggiunge che la Sezione delle autonomie - con deliberazione n. 26/2014 e successivamente con deliberazione n. 18/2024 resa su differente fattispecie ma sostanzialmente contenente la medesima *ratio* - ha evidenziato, anche con riguardo ai tetti posti al salario accessorio, la possibilità del relativo superamento nel caso in cui le risorse affluiscano a fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate ("*risorse di provenienza esterna all'ente con vincolo di destinazione all'origine*") e, pertanto, senza effettivo impatto sul bilancio dell'ente locale.

5. Conclusioni

5.1. In conclusione, per quanto attiene al primo quesito formulato dal Presidente della Provincia di Foggia, l'utilizzo delle "*entrate derivanti dagli oneri istruttori, percepiti in relazione all'attività prevista dall'art. 12, comma 4, lett. e) della L.R. n. 26/2022"* deve avvenire conformandosi *in toto* alle ricordate norme di riferimento nonché alle indicazioni elaborate dalla giurisprudenza - specie contabile - ed *ut supra* esemplificativamente riportate.

5.2. In relazione al secondo quesito, relativo all'*an* e al *quomodo* di un eventuale regolamento interno sulla ripartizione degli oneri istruttori tra il personale della Provincia di Foggia, lo stesso è oggettivamente inammissibile in quanto rientrante nella competenza e discrezionalità dell'ente.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia esprime il parere nei termini di cui in motivazione.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente della Provincia di Foggia.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.

Il Magistrato Relatore

Nunzio Mario TRITTO

NUNZIO MARIO TRITTO
CORTE DEI CONTI
17.07.2025 15:39:58 GMT+02:00

La Presidente

Cinzia BARISANO

CINZIA BARISANO
CORTE DEI CONTI
18.07.2025 09:35:12 GMT+02:00

ELISABETTA LENOCI
18.07.2025 12:36:48 GMT+02:00